

Il G.E.

Esaminate le richieste avanzate all'odierna udienza;

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Letta l'istanza di improcedibilità a cura dell'esecutata [REDACTED] e di sospensione a cura dei creditori procedenti, stante la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo da parte della società esecutata e la pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese;

Letto l'art. 168 L.F., il quale recita che *"dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore"*;

Poiché, dunque, la presente procedura esecutiva (cui sono riunite le NN. 247, 248, 254, 255, 258/16 R.G.E.) non può proseguire, a pena di nullità;

**DICHIARA**

l'improcedibilità/nullità della presente procedura esecutiva (comprese le procedure alla presente riunite), disponendo lo svincolo di tutte le somme pignorate presso il terzo Banca di Credito Popolare S.Coop. a r.l.

Cassino 07 marzo 2016

Il G.E.

Dot.ssa Raffaella Trovini

IL CASO.it